

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/03/2021

FATTO

Nel ricorso parte istante espone di essere intestatario di nn. 1 BFP della serie "Q/P", sottoscritto in data 20 agosto 1986, in relazione al quale ha ottenuto dall'intermediario resistente il rimborso per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base dei rendimenti riportati sul titolo.

Rileva, in particolare, che il timbro apposto sul buono non ha modificato i rendimenti dal 21° al 30° anno e, pertanto, per tale periodo devono trovare applicazione i rendimenti originari.

Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, parte ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "voglia l'ABF adito, ritenuta sussistente la propria competenza, respinta ogni contraria deduzione e/o istanza riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'ente collocatore P..... I..... S.p.A. a rimborsare il titolo sopra indicato in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo dello stesso e, in particolare, mediante la corresponsione di euro 4.069,84 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dal retro del buono come da conteggi allegati, oltre interessi legali maturati e maturandi".

L'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF.

Nel merito deduce che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di



essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, e l’altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi fissati per la serie “Q”;

- ha applicato correttamente le prescrizioni del Decreto Ministeriale del 13.06.1986 apponendo i timbri e riconoscendo alla parte attrice gli interessi dovuti;
- parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie “Q” e del rendimento applicabile, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali opera il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 13.06.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

L’intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso

DIRITTO

Il ricorrente lamenta, con riferimento a n. 1 BFP della serie “Q/P”, del valore di L. 1.000.000, il mancato rimborso delle somme spettanti sulla base dei rendimenti stampigliati sul retro e chiede per l’effetto la condanna dell’intermediario al rimborso delle somme dovute.

Il Collegio ritiene di dover rigettare le eccezioni preliminari proposte dall’intermediario resistente.

L’intermediario afferma innanzitutto che il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell’ambito della competenza dell’ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione dei Buoni emessi precedentemente al 2009.

L’eccezione non merita accoglimento ove si consideri che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all’1.01.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all’incompetenza temporale), ovvero, come nel caso di specie, su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell’ABF (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014).

L’intermediario eccepisce, altresì, che non rientrano nella competenza dell’ABF le controversie in materia di Buoni Postali Fruttiferi, in quanto prodotti finanziari, come tali sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L’eccezione deve essere respinta in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013, il quale ha affermato i seguenti principi: “[...] *Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Procedendo nell'esame del merito parte ricorrente produce in giudizio n. 1 BFP la cui emissione risale alla data del 20 agosto 1986, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Sul titolo risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "P"; sul fronte è, altresì, apposto il timbro recante la nuova serie "Q/P" mentre sul retro altro timbro riportante i rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Buono è stato rimborsato in data 12 agosto 2020.

Ai fini della decisione occorre rammentare che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018).

Premessi i principi generali in materia di BFP si segnala che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);
- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno"* (di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018);
- il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi in riferimento al caso di Buoni emessi su modulistica della serie "P" sui quali sia stato apposto un timbro recante i tassi della serie "Q" solo fino al 20° anno, ha confermato l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati, evidenziando la continuità di alcune pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 3963/2019; Cass. S.U. n. 13979/2007) e ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorso è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA